

10.

**LAUREA SPECIALISTICA IN PROGETTAZIONE
ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SERVIZIO
SOCIALE AD ELEVATA COMPLESSITÀ**

*Classe 57/S - Laurea specialistica in Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali*

10.1. REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in conformità all'ordinamento didattico del Corso di laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, ai sensi degli artt. 11, comma 2, della L. 19 novembre 1990, n. 341, 12 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e 4 del Regolamento didattico di Ateneo, gli aspetti organizzativi di detto Corso di laurea, svolto nella Facoltà di Scienze della formazione dell'Università di Verona, per il conseguimento della laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità (Classe 57S delle lauree universitarie specialistiche).

Art. 2 Durata del Corso di laurea specialistica

1. Il Corso di laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità (di seguito denominato Corso di laurea specialistica) ha durata di due anni.

Art. 3 Titoli di ammissione al Corso di laurea specialistica

1. Sono titoli di ammissione al Corso di laurea specialistica quelli previsti dalle vigenti disposizioni, come specificato nell'art. 6, commi 2 e 3, del D.M. n. 509 del 1999, nell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 402 del 2001, convertito nella L. 8 gennaio 2002, n. 1, e nel presente Regolamento.

Art. 4 Accesso programmato al Corso di laurea specialistica e ulteriori requisiti di ammissione

1. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, in particolare dell'art. 1, comma 1, lett. e), e in ottemperanza all'art. 7 del Regolamento didattico di Ateneo, indica annualmente il numero massimo degli studenti da immatricolare al primo anno di corso e da iscrivere agli anni successivi, tenuto conto dei seguenti parametri:

- a) posti nelle aule;
- b) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
- c) personale docente;
- d) personale tecnico;
- e) servizi di assistenza e tutorato;
- f) numero dei tirocini attivabili presso strutture esterne.

2. Le immatricolazioni al Corso di laurea specialistica sono precedute da forme di selezione e orientamento degli aspiranti allievi, predisposte e curate dalla struttura didattica competente in ottemperanza all'art. 6, commi 2 e 3, del D.M. n. 509 del 1999, e atte a verificare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 28 novembre 2000, il possesso di un'adeguata preparazione iniziale.

3. I requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione e le conoscenze richieste per l'immatricolazione al Corso di laurea specialistica vengono indicati dal Consiglio del Corso di laurea, entro il 30 aprile di ogni anno e vengono specificate nel Manifesto degli Studi, insieme agli altri elementi necessari per la definizione di quest'ultimo, in ottemperanza, rispettivamente, agli artt. 5, comma 1, del D.M. 28 novembre 2000 e 28 del presente Regolamento.

4. In caso di verifica negativa delle conoscenze richieste per l'immatricolazione al Corso di laurea specialistica, il Consiglio del Corso di laurea, stesso, seguendo la graduatoria di merito, può comunque consentire, entro il numero massimo stabilito annualmente, l'ammissione di studenti con debito formativo, indicando quali ulteriori conoscenze essi dovranno acquisire e, all'occorrenza, quali corsi di insegnamento, moduli didattici, esercitazioni pratiche, seminari e attività di tirocinio essi dovranno frequentare, in tutto o in parte, per integrare le proprie conoscenze. Le prove di valutazione necessarie a verificare l'apprendimento delle ulteriori conoscenze acquisite, anche attraverso attività formative integrative, vengono determinate dai rispettivi docenti e responsabili, in conformità al presente Regolamento didattico e al Regolamento didattico di Ateneo.

5. Le iscrizioni degli studenti già iscritti, compresi quelli fuori corso, agli anni successivi del Corso di laurea specialistica, avvengono su domanda degli stessi.

Art. 5 Passaggi da altri Corsi di studio e trasferimenti da altre Università

1. Il Consiglio del Corso di laurea, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. n. 509 del 1999, in conformità all'art. 8, comma 1, del D.M. 28 novembre 2000 e al Regolamento didattico di Ateneo, previa verifica dei caratteri professionalizzanti dei programmi dei corsi di insegnamento seguiti dagli studenti che chiedono il passaggio al Corso di laurea specialistica da altri Corsi di studio, ovvero il trasferimento da altre Università, delibera, per quanto di competenza, in ordine al loro accesso.

2. In caso di verifica negativa, il Consiglio del Corso di laurea indica quali ulteriori conoscenze essi dovranno acquisire e, all'occorrenza, quali corsi di insegnamento, moduli didattici, esercitazioni pratiche, seminari e attività di tirocinio essi dovranno frequentare, in tutto o in parte, per integrare le proprie conoscenze. Le prove di valutazione necessarie a verificare l'apprendimento delle ulteriori conoscenze acquisite, anche attraverso attività formative integrative, vengono determinate dai rispettivi docenti e responsabili, in conformità al presente Regolamento didattico e al Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il Consiglio del Corso di laurea, effettuata la verifica indicata nel comma 1, provvede, per quanto di competenza, al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altro Corso di studio dell'Università di Verona, o in altro corso di un altro Ateneo, deliberando entro 45 giorni dalla trasmissione della richiesta di riconoscimento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 6 Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il Consiglio del Corso di laurea, in conformità all'art. 6, comma 2, del D.M. n. 509 del 1999 e al Regolamento didattico di Ateneo, delibera e formula proposte, per quanto di competenza, sul riconoscimento degli studi e dei titoli di studio conseguiti all'estero.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 7 Obiettivi formativi qualificanti il Corso di laurea specialistica

1. I laureati nel Corso di laurea specialistica devono acquisire:

a) conoscenze approfondite circa i fenomeni di disagio sociale più grave, di deprivazione, di marginalità ed esclusione sociale;

b) un'elevata capacità di analisi, ricerca ed interpretazione di detti fenomeni, sviluppando in particolare abilità di indagine sociale e di rilevamento delle connessioni tra gli aspetti individuali soggettivi e le dimensioni macro-sociali delle situazioni problematiche, in un'ottica centrata nell'evoluzione della complessiva domanda sociale di ben-essere;

c) una competenza tecnico-metodologica avanzata, atta ad intervenire nella prevenzione, cura, riabilitazione di individui e gruppi colpiti o a rischio di gravi patologie sociali, con specifico riferimento anche ai processi valutativi;

d) una competenza tecnico-metodologica finalizzata alla promozione di risorse sociali ed istituzionali per la prevenzione e cura del disagio, nonché alla progettazione organizzazione valutazione di interventi multiprofessionali e inter-organizzativi, e delle politiche sociali. Più specificamente si richiede sviluppo di capacità di co-progettazione e negoziazione con diversi attori e nell'ambito del sistema degli accreditamenti;

e) conoscenze e competenze in merito all'esercizio di funzioni dirigenziali, organizzative e programmatiche di specifici settori relativi alle suddette aree-problema, nonché al coordinamento ed integrazione fra interventi e fra servizi;

f) competenze di tipo didattico-formativo e consulenziale con particolare riferimento alle aree di maggiore complessità e ad elevata integrazione.

Art. 8 Obiettivi formativi caratterizzanti i curricula del Corso di laurea specialistica

1. I curricula del Corso di laurea specialistica prevedono:

a) attività tese all'acquisizione di conoscenze avanzate negli ambiti della sociologia, dell'antropologia culturale, della psicologia, delle politiche sociali, dell'organizzazione dei servizi, nonché in ambito pedagogico, giuridico ed economico-statistico;

b) attività tese all'acquisizione di conoscenze avanzate delle teorie, modelli operativi, principi deontologici, etico-giuridici e metodologici del servizio sociale; dei metodi e tecniche della ricerca di e nel servizio sociale riferiti anche ai processi valutativi e di accreditamento; inoltre, conoscenze avanzate circa l'organizzazione,

pianificazione e direzione dei servizi, secondo gli attuali fondamenti giuridici, economico-statistici e pedagogici;

c) attività didattiche, tra cui laboratori e tirocini, finalizzate ad acquisire padronanza nell'applicazione delle suddette conoscenze teoriche e nell'uso di competenze tecnico-metodologiche;

d) attività volte ad agevolare l'integrazione interdisciplinare e fra teoria e prassi.

Art. 9 Crediti formativi universitari per il conseguimento della laurea specialistica

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. n. 509 del 1999, per conseguire la laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità, lo studente deve aver acquisito, complessivamente, 300 crediti formativi universitari (di seguito denominati CFU), ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea di provenienza.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 509 del 1999 i CFU conseguiti dallo studente che abbia ottenuto la laurea in Scienze del servizio sociale presso l'Università di Verona vengono riconosciuti integralmente per ottenere la laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità presso lo stesso Ateneo.

3. I CFU acquisiti dallo studente per ogni corso di insegnamento indicato nel Piano degli studi individuale del Corso di laurea specialistica si intendono attribuiti per almeno il 60% alle attività personali di studio e approfondimento.

4. Per altre attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico e per le attività di tirocinio, che prevedono una diversa attività da parte dello studente, la ripartizione percentuale indicata nel comma 3 può essere differente.

5. Per le attività di tirocinio esterne alla struttura didattica di appartenenza, allo studente viene attribuito 1 CFU per ogni 25 ore di presenza nella struttura in cui si svolgono tali attività.

Art. 10 Piano degli studi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 28 novembre 2000 e dell'art. 12, comma 2, lett. a), del D.M. n. 509 del 1999, sono di seguito elencati i corsi di insegnamento, attivati dalla struttura didattica competente, e le altre attività formative necessarie per il conseguimento della laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità, con l'indicazione:

a) della loro ripartizione nel biennio del corso di studio;

b) dell'eventuale svolgimento in moduli e in più anni di corso;

c) dei corrispondenti settori scientifico-disciplinari di riferimento (ove necessario);

d) della loro natura e qualificazione (come attività vincolata o a scelta dello studente);

e) della loro tipologia;

f) del numero di crediti formativi universitari (CFU) rispettivamente assegnato;

g) del numero complessivo dei CFU per ogni anno di corso;

h) del numero complessivo dei CFU attribuito ai corsi di insegnamento a scelta dello studente.

2. Sono corsi di insegnamento e attività formative svolti nel I anno del Corso di laurea specialistica (CFU 47):

- LEGISLAZIONE MINORILE (IUS 17 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
- ANTROPOLOGIA CULTURALE (M-DEA 01 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
- PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE (M-PED 01 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
- PSICOLOGIA SOCIALE DELLA CURA E DELL’ASSISTENZA (M-PSI 05 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
- METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA SUPERVISIONE PROFESSIONALE (SPS 07 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
- GEOGRAFIA SOCIALE (M-GGR 01 – attività d’aula affine e vincolata – CFU 4);
- PSICOLOGIA CLINICA (M-PSI 08 – attività d’aula affine e vincolata – CFU 4);
- ANALISI DI FATTIBILITA’ ECONOMICA DEI PROGETTI SOCIALI (SECS-P 01 – attività d’aula di base e vincolata – CFU 4);
- ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI (SECS-P 08 – attività d’aula affine e vincolata – CFU 4);
- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO E DELLE RISORSE UMANE (SECS-P 08 e SECS-P 10 – attività d’aula affine e vincolata – CFU 4);
- LINGUA INGLESE (ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE ABILITA’ INFORMATICHE E RELAZIONALI – CFU 6);
- LINGUA FRANCESE (ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE ABILITA’ INFORMATICHE E RELAZIONALI – CFU 6);
- LABORATORIO DI INFORMATICA (attività di laboratorio vincolata – CFU 2);
- TIROCINIO PROFESSIONALE I (attività di tirocinio esterna e vincolata – CFU 3).

3. Sono corsi di insegnamento e attività formative svolti nel II anno del Corso di laurea specialistica (CFU 39):

- LEGISLAZIONE E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (IUS 09 – attività d’aula di base e vincolata – CFU 4);
- DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE (IUS 01 e IUS 10 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4) (MODULO

DI DIRITTO PRIVATO E MODULO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO);

- PEDAGOGIA SPECIALE (M-PED 03 – attività d’aula affine e vincolata – CFU 4);
- METODI STATISTICI PER LE SCIENZE SOCIALI: MISURAZIONI DI FATTI SOCIALI (SECS-S 05 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
- METODOLOGIA E MODELLI DI SERVIZIO SOCIALE PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DI INTERVENTI INTERISTITUZIONALI (SPS 07 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
- DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE (IUS 16 – attività d’aula – CFU 4);
- STORIA CONTEMPORANEA (M-STO 04 – attività d’aula affine e vincolata – CFU 4);
- METODOLOGIA E MODELLI DI SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI COMPLESSI (SPS 07 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
- TIROCINIO PROFESSIONALE II (attività di tirocinio esterna e vincolata – CFU 3).

4. Sono attività formative a scelta dello studente tutti i corsi di insegnamento e le attività formative il cui svolgimento avvenga nei Corsi di studio dell’Università di Verona, al fine di conseguire 12 CFU complessivi.

5. Il numero complessivo dei CFU, attribuiti ai corsi di insegnamento e alle altre attività formative per l’intero biennio del Corso di laurea specialistica, che lo studente deve acquisire e che deve risultare dal piano degli studi individuale, deve comunque essere pari a 120. Lo studente, pertanto, oltre ai 98 CFU che risultano dagli elenchi dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative di cui ai precedenti commi, è tenuto ad acquisire anche 22 CFU per la prova finale, attenendosi, a tal fine, alle specifiche disposizioni del presente Regolamento.

Art. 11 Corsi di insegnamento e attività formative a scelta dello studente attivati nell’ambito dell’Università di Verona

1. Al fine di facilitare la scelta degli studenti, vengono di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo, alcuni settori scientifico-disciplinari, indicati nella Classe 57S delle lauree universitarie specialistiche, per i quali risultano attivati corsi di insegnamento nell’ambito dell’Università di Verona:

- DIRITTO DEL LAVORO (IUS 07);
- DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (IUS 14);
- DIRITTO PROCESSUALE PENALE (IUS 16);
- DIRITTO PENALE (IUS 17);
- DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (IUS 21);

- GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA (M-GGR 02);
- PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (M-PSI 06);
- PSICOLOGIA DINAMICA (M-PSI 07);
- POLITICA ECONOMICA (SECS-P 02);
- SCIENZA DELLE FINANZE (SECS-P 03);
- ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P 07);
- ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (SECS-P 08);
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SECS-P 10);
- STATISTICA (SECS-S 01);
- STATISTICA SOCIALE (SECS-S 05);
- SCIENZA POLITICA (SPS 04);
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS 09);
- SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (SPS 10).

2. Lo studente non può reiterare i corsi di studio e le attività formative qualificati come attività vincolate dal precedente art. 10, inserendoli nel proprio piano degli studi come corsi di insegnamento o attività formative a scelta, salvo quanto disposto nei successivi commi.

3. Le **ulteriori** competenze informatiche, acquisite attraverso corsi di insegnamento e attività formative a scelta dello studente, vengono riconosciute, per il conseguimento della laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità, per un massimo di **4 CFU**.

4. Il tirocinio aziendale, acquisito attraverso attività formative esterne a scelta dello studente, viene riconosciuto, per il conseguimento della laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità, per un massimo di **6 CFU**.

5. Le **ulteriori** conoscenze linguistiche, acquisite attraverso corsi di insegnamento e attività formative a scelta dello studente, vengono riconosciute, per il conseguimento della laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità, per un massimo di **8 CFU**.

Art. 12 Propedeuticità dei corsi di insegnamento comprensive degli insegnamenti del triennio

1. Le prove di valutazione parziali e finali, nelle seguenti discipline appartenenti al settore scientifico-disciplinare indicato tra parentesi [], potranno essere sostenute soltanto se è stata superata la prova finale nelle discipline indicate tra parentesi (), così come risulta a fianco di ciascuna di esse:

- **Diritto della sicurezza sociale [IUS 07]** – (Istituzioni di diritto privato con particolare riferimento al Diritto di famiglia, Istituzioni di diritto pubblico);
- **Diritto amministrativo [IUS 10]** (Istituzioni di diritto privato (con particolare riferimento al Diritto di famiglia), Istituzioni di diritto pubblico);

- **Diritto regionale e degli enti locali [IUS 09 e IUS 10]** (Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo);
- **Istituzioni di economia [SECS-P 01]** (Metodi statistici per le scienze sociali: analisi descrittiva);
- **Metodi statistici per le scienze sociali: inferenza [SECS-S 05]** (Metodi statistici per le scienze sociali: analisi descrittiva);
- **Metodi e tecniche del servizio sociale II [SPS 07]** (Metodi e tecniche del servizio sociale I);
- **Metodi e tecniche del servizio sociale III [SPS 07]** (Metodi e tecniche del servizio sociale I, Metodi e tecniche del servizio sociale II);
- **Metodologia e tecnica della ricerca sociale [SPS 07]** (Sociologia);
- **Organizzazione dei servizi sociali I [IUS 10 e SPS 09]** (Istituzioni di diritto pubblico);
- **Organizzazione dei servizi sociali II [SPS 09]** (Organizzazione dei servizi sociali I);
- **Sociologia della famiglia [SPS 08]** (Sociologia);
- **Tirocinio I** (Metodi e tecniche del servizio sociale I, Principi e fondamenti del servizio sociale).
- **Analisi di fattibilità economica dei progetti sociali [SECS-P/01]** (Istituzioni di economia)
- **Diritto dell'esecuzione penale [IUS 16]** (Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo);
- **Diritto delle organizzazioni non lucrative [IUS 01 e IUS 10]** (Istituzioni di diritto privato (con particolare riferimento al Diritto di famiglia), Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo);
- **Legislazione e deontologia professionale [IUS 09]** (Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo, Diritto regionale e degli enti locali);
- **Legislazione minorile [IUS 17]** (Istituzioni di diritto privato (con particolare riferimento al Diritto di famiglia), Istituzioni di diritto pubblico);
- **Metodi statistici per le scienze sociali: misurazioni di fatti sociali [SECS-S/05]** (Metodi statistici per le scienze sociali: analisi descrittiva)
- **Organizzazione dei servizi sociali (aspetti giuridici) [IUS/10]** (Diritto regionale e degli enti locali)
- **Tirocinio professionale** (Tirocinio Laurea Triennale)

Art. 13 Articolazione dei corsi di insegnamento in moduli didattici

1. Tutti i corsi di insegnamento hanno durata semestrale o annuale e possono articolarsi, previa deliberazione del Consiglio del Corso di laurea, in due o più moduli didattici aventi distinta denominazione.
2. I docenti titolari di corsi di insegnamento articolati in moduli didattici ne curano il coordinamento, anche quando questi ultimi vengono attribuiti a docenti diversi.

3. Le prove di valutazione del profitto concernenti i corsi di insegnamento articolati in moduli didattici devono essere effettuate da una commissione comprendente tutti i docenti dei moduli. Tale commissione può decidere di accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo didattico, anche in appelli diversi. Essa è competente ad attribuire i CFU complessivamente assegnati ad ogni corso di insegnamento dal presente Regolamento didattico.

Art. 14 Piano degli studi individuale

1. Ogni studente deve presentare annualmente alla struttura didattica di appartenenza, secondo le modalità specificate dalla stessa, il proprio piano degli studi.

Art. 15 Organizzazione della didattica, di assistenza e tutorato a distanza

1. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, al fine di favorire gli studenti che si trovino in particolari condizioni, in specie se disabili e/o lavoratori, su proposta dei docenti interessati, determina annualmente quali corsi ufficiali e/o attività formative integrative possano svolgersi, in tutto o in parte, a distanza, tramite supporti telematici, multimediali e materiali didattici interattivi.

2. Il Consiglio del Corso di laurea, per lo stesso fine, indica, ove possibile, forme di assistenza e tutorato anche a distanza. Per quanto non previsto dalla presente disposizione, si fa rinvio al successivo art. 28.

Art. 16 Attività di tirocinio

1. Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono presso strutture esterne, convenzionate con l'Università di Verona ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Nelle strutture esterne gli studenti svolgono le attività di tirocinio sotto la responsabilità di un tutor-supervisore, appartenente a dette strutture, coordinato a sua volta dal responsabile del tirocinio presso la struttura didattica competente. In assenza di un tutor-supervisore, operante nella struttura esterna, il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, decide, su proposta dei responsabili del tirocinio, in ordine alle condizioni per l'effettuazione o la prosecuzione delle attività di tirocinio degli studenti interessati.

3. Lo studente che abbia scelto di svolgere il tirocinio, deve seguirne le relative attività per almeno 150 ore; in caso di motivato e giustificato impedimento, lo studente dovrà comunque essere presente presso la struttura in cui si svolge il tirocinio per non meno di 100 ore. Il Consiglio del Corso di laurea, in deroga alle disposizioni del presente articolo, può consentire a studenti che si trovino in particolari condizioni, in specie se disabili, lavoratori o impegnati in organismi collegiali dell'Università di Verona, di non ottemperare in tutto o in parte all'obbligo di frequenza alle attività di tirocinio, predisponendo in alternativa forme di tirocinio a distanza, tramite supporti telematici e multimediali interattivi.

4. I responsabili delle attività di tirocinio presso la struttura didattica competente, anche avvalendosi di appositi collaboratori o tutori esterni, nell'ambito della loro

attività formativa, accertano la presenza degli studenti presso le rispettive strutture. A tal fine utilizzano un apposito libretto di frequenza per ciascuno studente.

5. Al termine dell'attività di tirocinio, lo studente deve presentare una relazione scritta al responsabile di tale attività presso la struttura didattica di appartenenza. Lo studente elabora la relazione scritta, controfirmata dal tutor-supervisore. La relazione finale viene valutata dal responsabile del tirocinio presso la struttura didattica e deve tenere conto degli obiettivi prefissati dal Consiglio del Corso di laurea. La valutazione è infine riportata, nelle forme indicate dal Consiglio del Corso di laurea, nel libretto di frequenza dello studente, insieme ai crediti acquisiti dallo stesso per l'attività di tirocinio svolta.

6. Gli Uffici di segreteria della struttura didattica competente predispongono la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di tirocinio, comprese attestazioni e certificazioni.

7. Il Consiglio del Corso di laurea, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 509 del 1999, per quanto di competenza e ove possibile, può riconoscere, secondo criteri predeterminati annualmente, come CFU, in luogo delle attività di tirocinio a scelta dello studente, conoscenze, abilità e attività professionali certificate ai sensi della vigente normativa in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università di Verona o qualunque altra Università italiana o straniera convenzionata.

Art. 17 Attribuzione di compiti didattici e obblighi dei docenti

1. Il Consiglio del Corso di laurea, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, prima dell'inizio di ogni anno accademico, propone al Consiglio di Facoltà l'affidamento ai docenti, nel rispetto delle relative norme giuridiche, dei compiti formativi nelle varie forme previsti, stabilendo l'articolazione delle attività didattiche e il connesso orario, secondo quanto precisato nel presente Regolamento.

2. Ciascun docente è tenuto ad indicare le proprie attività didattiche e formative negli appositi registri, attenendosi alle specifiche disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 18 Calendario-orario delle lezioni

1. L'anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.

2. I periodi delle attività didattiche sono determinati annualmente dal Consiglio del Corso di laurea.

3. I docenti, di norma, non possono impartire più di sei ore settimanali di lezione per ogni corso di insegnamento, distribuite in almeno due giorni.

4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, i docenti sono tenuti ad informare tempestivamente gli studenti e il Presidente del Consiglio del Corso di laurea, tramite gli Uffici di segreteria della struttura didattica, e a comunicare ai medesimi, nel contempo, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.

5. Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio del Corso di laurea, i docenti possono temporaneamente derogare alle disposizioni del precedente comma 3, per recuperare lezioni non tenute, per sostituire docenti assenti o impediti, o per fare fronte ad altri impegni accademici sopravvenuti. Ulteriori deroghe, riferite ad interi periodi di attività didattica, possono essere autorizzate soltanto dal Consiglio del Corso di laurea, previa verifica delle conseguenze sulla ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.

6. L'orario delle lezioni e delle altre attività formative deve essere comunicato dai singoli docenti al Presidente del Consiglio del Corso di laurea, o ad un suo delegato, che ne cura il coordinamento, entro il 31 luglio di ogni anno.

7. Il calendario-orario delle lezioni viene approvato, per quanto di competenza, dal Consiglio del Corso di laurea, che, sentiti i rappresentanti degli studenti, verifica un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio; viene in seguito approvato dal Consiglio di Facoltà e reso noto con affissione all'Albo ufficiale della struttura didattica almeno 30 giorni prima dell'inizio dei singoli corsi di insegnamento e delle attività formative.

Art. 19 Calendario-orario delle attività formative integrative

1. Il calendario e l'orario delle esercitazioni pratiche, dei seminari e di ogni altra attività formativa integrativa, devono essere comunicati dai docenti titolari dei corsi di insegnamento, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle rispettive attività integrative, al Presidente del Consiglio del Corso di laurea, o ad un suo delegato, che ne accerta la compatibilità con il calendario-orario delle lezioni e delle altre attività formative, così come approvato, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio del Corso di laurea e dal Consiglio di Facoltà.

Art. 20 Prove di valutazione del profitto degli studenti

1. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo, le prove di valutazione devono accertare la maturità culturale e la preparazione del candidato.

2. Le prove di valutazione devono comunque rispettare il programma ufficiale del corso di insegnamento e delle altre attività formative.

3. Per essere ammesso a sostenere le prove di valutazione, lo studente deve ottemperare a quanto disposto nel Regolamento didattico di Ateneo e deve altresì presentare al docente, ove richiesto, le attestazioni di frequenza ai corsi e, ove richiesto, alle altre attività formative.

4. Le prove di valutazione possono essere orali, scritte o pratiche ed articolarsi in più fasi.

5. Della predisposizione delle prove scritte e/o pratiche e della relativa valutazione è responsabile l'intera commissione.

6. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove orali, scritte o pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento o alla conclusione di esso.

7. Lo studente che si sia ritirato dalla prova di valutazione o sia stato riprovato, può ripresentarsi a ciascuno degli appelli ufficiali successivi.

8. Le prove orali di valutazione sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto.
9. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati, secondo le modalità indicate dai singoli docenti e responsabili.

Art. 21 Commissioni per la valutazione del profitto degli studenti

1. Per la valutazione del profitto degli studenti, il Presidente del Consiglio del Corso di laurea, delegato dal Preside di Facoltà, su proposta dei titolari dei rispettivi insegnamenti, nomina apposite commissioni all'inizio di ogni anno accademico.
2. Tali commissioni vengono costituite in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.
3. Dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento delle prove è 18/30; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere concessa, all'unanimità, la lode.

Art. 22 Iscrizione degli studenti alle prove di valutazione del profitto

1. Lo studente si iscrive alle prove di valutazione personalmente, indicando cognome, nome e numero di matricola in appositi elenchi, scritti su supporto cartaceo o compilati mediante sistemi e strumenti informatici, secondo le disposizioni della struttura didattica competente.
2. Gli Uffici di segreteria della struttura didattica accettano le iscrizioni soltanto durante il normale orario di apertura. Non possono accettare iscrizioni telefoniche o tramite invio di facsimili, messaggi di posta elettronica o altri mezzi di comunicazione diversi da quelli indicati dalla struttura didattica stessa.
3. Le iscrizioni si possono effettuare fino a cinque giorni prima delle rispettive prove di valutazione. Lo studente ha facoltà di rinunciare all'iscrizione entro due giorni dalla data stabilita per lo svolgimento della prova.
4. Lo studente, essendo di norma previste più prove di valutazione per ogni sessione, può iscriversi soltanto ad una prova di valutazione alla volta, relativamente a ciascun corso di insegnamento.

Art. 23 Prova finale per il conseguimento della laurea specialistica e relativi CFU

1. Per il conseguimento della laurea specialistica, lo studente, dopo aver superato le prove di valutazione relative a tutti i corsi di insegnamento e a tutte le attività formative, così come previsto nel proprio piano degli studi, deve superare una prova finale, cui sono attribuiti 22 CFU.
2. La prova finale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.M. n. 509 del 1999, consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Quest'ultimo deve essere un docente, con il quale lo studente abbia superato una prova di valutazione in una disciplina del settore scientifico-disciplinare di afferenza del docente stesso.

3. L'argomento della tesi, scelto dallo studente, deve consentire di approfondire, sotto il profilo teorico o metodologico, le conoscenze acquisite nell'ambito del percorso formativo specialistico.

Art. 24 Commissioni per la valutazione della prova finale

1. Le commissioni che, in seguito allo svolgimento della prova finale, conferiscono la laurea specialistica, vengono nominate dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea, delegato dal Preside di Facoltà, di norma all'inizio di ogni anno accademico o di ogni semestre.

2. Esse vengono costituite in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.

3. Dispongono di centodieci punti, qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento della prova finale è di 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità, può essere concessa la lode.

Art. 25 Calendario delle prove di valutazione del profitto degli studenti e delle prove finali

1. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove di valutazione del profitto vengono deliberati annualmente dal Consiglio del Corso di laurea. Le prove di valutazione devono essere almeno sei, distribuite in almeno tre sessioni nel corso dell'anno accademico, rispettando il principio di non sovrapposizione delle prove di valutazione, anche se parziali, alle lezioni.

2. Il calendario e l'orario delle prove di valutazione, relativi a tutte le sessioni, devono essere comunicati dai singoli docenti al Presidente del Consiglio del Corso di laurea e, per conoscenza, agli Uffici di segreteria della struttura didattica almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico; devono essere resi noti, con affissione all'Albo ufficiale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico; vengono pubblicati nella guida dello studente.

3. In deroga alle disposizioni dei precedenti commi, il calendario e l'orario delle eventuali prove di valutazione parziali vengono comunicati agli studenti e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio del Corso di laurea e agli Uffici di segreteria della struttura didattica, dai docenti dei rispettivi corsi di insegnamento e dai responsabili delle altre attività formative, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse, rispettando il principio di non sovrapposizione alle lezioni.

4. Le date delle prove di valutazione del profitto possono essere cambiate dai docenti soltanto previa autorizzazione del Presidente del Consiglio del Corso di laurea e garantendo ampia informazione agli studenti. Non possono comunque essere anticipate. Qualora non sia possibile concludere l'appello nel giorno stabilito, il docente dovrà predisporre, già all'inizio dell'appello stesso, un calendario che ne preveda il proseguimento, di norma nei giorni immediatamente successivi.

5. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove finali per il conseguimento della laurea specialistica in Scienze del servizio sociale vengono deliberati, per

quanto di competenza, dal Consiglio del Corso di laurea, che deve prevedere almeno tre sessioni, distribuite nel corso dell'anno accademico.

Art. 26 Commissione didattica paritetica docenti-studenti

1. Il Consiglio del Corso di laurea, su proposta del Presidente del Consiglio del Corso di laurea e sentiti i rappresentanti degli studenti, istituisce una Commissione didattica, paritetica, docenti-studenti, formata da non più di tre membri per ciascuna componente e coordinata dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea o da un suo delegato.
2. La Commissione didattica paritetica dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio del Corso di laurea. La sostituzione di uno o più membri avviene nel rispetto della procedura descritta nel comma precedente.
3. La Commissione esercita esclusivamente le funzioni che sono ad essa attribuite dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno, prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque in tempo utile per far sì che le sue eventuali proposte alle strutture didattiche competenti possano essere prese in considerazione.

Art. 27 Commissione paritetica

Commissione paritetica docenti-studenti per la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative, di orientamento e di tutorato

1. Il Consiglio del Corso di laurea, su proposta del Presidente del Consiglio del Corso di laurea e sentiti i rappresentanti degli studenti, istituisce una Commissione paritetica, docenti-studenti, per la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative, di orientamento e di tutorato, formata da non più di tre membri per ciascuna componente e coordinata dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea specialistica o da un suo delegato.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio del Corso di laurea specialistica. La sostituzione di uno o più membri avviene nel rispetto della procedura descritta nel comma precedente.
3. La Commissione esercita esclusivamente le funzioni che sono ad essa attribuite dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno, prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque in tempo utile per far sì che le sue eventuali proposte alle strutture didattiche competenti possano essere prese in considerazione.

Art. 28 Orientamento e tutorato degli studenti

1. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, su proposta della Commissione paritetica istituita ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento, formula proposte ai competenti organi accademici e assume adeguate iniziative di orientamento, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, al fine di fornire agli

studenti gli elementi di informazione utili per la scelta del Corso di laurea specialistica e per l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, stabilisce ogni anno, entro il 30 aprile, gli elementi necessari per la definizione del Manifesto degli Studi, nonché ogni notizia utile ad orientare gli studenti negli studi.

3. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, su proposta della Commissione paritetica istituita ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento, formula proposte ai competenti organi accademici e assume adeguate iniziative di tutorato, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, al fine di guidare gli studenti nel corso degli studi, per renderli attivamente partecipi del processo formativo e per contribuire al superamento delle loro difficoltà individuali.

Art. 29 Orario di ricevimento degli studenti e modalità di ricevimento a distanza

1. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo, i docenti sono tenuti a dedicare un minimo di due ore settimanali al ricevimento degli studenti, secondo un calendario predisposto annualmente, entro il 30 di settembre, dagli Uffici di segreteria della struttura didattica, approvato dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea, e reso noto agli studenti mediante affissione all'Albo ufficiale della struttura didattica di appartenenza.

2. Durante i periodi dedicati alle lezioni e agli esami, i docenti, di norma, ricevono gli studenti di persona. Qualora ciò non sia possibile e/o al di fuori di tali periodi, essi possono indicare agli studenti modalità di ricevimento a distanza, avvalendosi di mezzi di comunicazione telefonici, telematici e multimediali. In tal caso, lo studente, che si rechi presso la struttura didattica di appartenenza negli orari indicati dal docente, per comunicare e ricevere comunicazioni, accede ai mezzi disponibili nella sede del Corso di laurea specialistica alla presenza di personale appositamente incaricato.

Art. 30 Guida dello studente

1. Prima dell'inizio dell'anno accademico, sentito Il Consiglio del Corso di laurea, viene pubblicata, a cura del Presidente del Consiglio del Corso di laurea o di un suo delegato, una Guida dello studente, contenente, in particolare:

- a) il testo aggiornato del presente regolamento didattico;
- b) l'elenco e il calendario-orario dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative, ripartiti per ogni anno del Corso di laurea specialistica;
- c) il programma dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative;
- d) le indicazioni bibliografiche e documentarie ritenute essenziali dai docenti, relative a ciascun corso di insegnamento e alle altre attività formative;
- e) il calendario e l'orario delle prove di valutazione del profitto e delle prove finali;
- f) i nominativi dei docenti e dei loro collaboratori, nonché i loro recapiti presso la struttura didattica di appartenenza;
- g) l'orario e le modalità di ricevimento degli studenti da parte dei docenti;

- h) i nominativi dei rappresentanti degli studenti e i loro recapiti, salvo indicazione contraria degli interessati;
 - i) l'indicazione degli uffici, servizi e organi appartenenti alla struttura didattica e la loro composizione;
 - l) l'indicazione degli orari di apertura degli uffici e servizi della struttura didattica e i recapiti, presso la stessa, dei responsabili;
 - m) la localizzazione della sede della struttura didattica, nell'ambito della città di Verona, e l'indicazione dei mezzi pubblici per raggiungerla.
2. La Guida viene distribuita ai docenti e agli studenti gratuitamente.

Art. 31 Albo ufficiale del Corso di laurea specialistica

1. Viene istituito l'Albo ufficiale del Corso di laurea specialistica, con apposita bacheca collocata opportunamente nei luoghi ritenuti più idonei all'interno dell'edificio destinato a sede della struttura didattica.
2. In tale Albo, a cura degli Uffici di segreteria della struttura didattica e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio del Corso di laurea, vengono affissi atti ufficiali ed eventuali altri documenti.
3. Il calendario-orario delle lezioni e delle attività formative, come pure il calendario-orario delle prove di valutazione e l'orario di ricevimento degli studenti, nonché ogni altra notizia utile, concernente le attività didattiche del Corso di laurea specialistica e le sue strutture interne, oltre ad essere affissi all'Albo ufficiale del Corso di laurea specialistica, vengono inseriti nel sito Web dell'Università di Verona.
4. Per esporre avvisi e altre notizie utili, potranno essere aggiunte altre bacheche nei punti reputati più opportuni dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea, sentito il Consiglio stesso.

Art. 32 Norme finali

1. Il presente Regolamento viene approvato ed emanato secondo le procedure previste dallo Statuto dell'Università di Verona.

**10.2. PIANO DI STUDIO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SERVIZIO
SOCIALE AD ELEVATA COMPLESSITÀ**

In questa tabella si presenta il piano didattico biennale del Corso di laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità proposto dalla Facoltà.

2S	Legislazione e deontologia professionale G. Guiglia	4	IUS/09	Discipline giuridico- politologiche ed economico- statistiche	A
3	<i>Diritto regionale e degli enti locali (modulo 1)</i>	2	IUS/09		
1	<i>Istituzioni di diritto pubblico</i>	7	IUS/09		
1S	Analisi di fattibilità economica dei progetti sociali C.E. Surano	4	SECS-P/01	Discipline sociologiche	
2	<i>Istituzioni di economia</i>	4	SECS-P/01		
1	<i>Metodi e tecniche del servizio sociale I</i>	7	SPS/07		
2	<i>Metodologia e tecnica della ricerca sociale</i>	7	SPS/07		
2S	Metodologia e modelli di servizio sociale per interventi complessi S. Giraldo Tonon	4	SPS/07		
3	<i>Politica sociale</i>	7	SPS/07		
2S	Diritto delle organizzazioni non lucrative (modulo di diritto privato) A. Cordiano	2	IUS/01	Discipline giuridico- politologiche, economico- statistico-sociali e demografiche, psicologiche e antropologiche	
2S	Diritto delle organizzazioni non lucrative (modulo di diritto amministrativo) J. Bercelli	2	IUS/10		
1	<i>Istituzioni di diritto privato con particolare riferimento al diritto di famiglia</i>	4	IUS/01		
2	<i>Diritto amministrativo</i>	4	IUS/10		
3	<i>Organizzazione dei servizi sociali (aspetti giuridici)</i>	3	IUS/10		
3	<i>Diritto regionale e degli enti locali (modulo 2)</i>	1,5	IUS/10		
1S	Legislazione minorile S. Strano Ligato	4	IUS/17		
1S	Antropologia culturale V.A. Maher	4	M-DEA/01		
1S	Pedagogia generale e sociale A. Portera	4	M-PED/01		
1	<i>Educazione degli adulti</i>	6	M-PED/01		
1	<i>Psicologia dello sviluppo</i>	7	M-PSI/04		
2	<i>Psicologia dei gruppi</i>	3,5	M-PSI/05		
2	<i>Psicologia sociale</i>	7	M-PSI/05		
1S	Psicologia sociale della cura e dell'assistenza M. Pedrazza	4	M-PSI/05		
2S	Metodi statistici per le scienze sociali: misurazioni di fatti sociali F. Bressan	4	SECS-S/05		
1	<i>Metodi statistici per le scienze sociali: analisi descrittiva</i>	4	SECS-S/05		
2	<i>Metodi statistici per le scienze sociali: inferenza</i>	3	SECS-S/05		
1S	Metodi e tecniche del servizio sociale per la ricerca, la formazione e la supervisione professionale P. Di Nicola	4	SPS/07	Discipline sociologiche	
2S	Metodologia e modelli di servizio sociale per la programmazione, gestione e valutazione di interventi interistituzionali F. Vernò	4	SPS/07		
2	<i>Metodi e tecniche del servizio sociale II</i>	7	SPS/07		

3	Metodi e tecniche del servizio sociale III	7	SPS/07		
1	Principi e fondamenti del servizio sociale	7	SPS/07		
1	Sociologia	7	SPS/07		
3	Sociologia della famiglia	4	SPS/08		
3	Organizzazione dei servizi sociali (aspetti sociologici)	4	SPS/09		
2	Organizzazione dei servizi	7	SPS/09:		
3	Criminologia minorile	4	SPS/12		
2S	Diritto dell'esecuzione penale P. Renon	4	IUS/16		
1S	Geografia sociale E. Gamberoni	4	M-GGR/01		
2S	Pedagogia speciale F. Larocca	4	M-PED/03		
1S	Psicologia clinica C. Curtolo	4	M-PSI/08	Formazione interdisciplinare	C
2S	Storia contemporanea M. Zangarini	4	M-STO/04		
1S	Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici F. Simeoni	4	SECS-P/08		
1S	Organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane G. Favretto	4	SECS-P/10		
1	Storia delle istituzioni politiche e sociali	4	SPS/03		
3	Psichiatria	4	MED/25		
1	Igiene	4	MED/42		
2	Medicina preventiva riabilitativa e sociale	4	MED/42		
2S	A scelta studente	12	A SCELTA	A scelta studente	D
3	Laboratorio informatico di Metodi statistici per le Scienze sociali (2) A scelta studente	9	A SCELTA		
2S	Prova finale	22	PROVA FINALE	Per la prova finale	E
3	Prova finale	3	PROVA FINALE		
3	Lingua straniera	6	LINGUA STRANIERA	Ulteriori conoscenze	F
1S	Lingua Inglese L-LIN/12 R. Facchinetti	6	ULTERIORI CONOSCENZE		
1S	Lingua francese L-LIN/04 M. Dal Corso	6	LINGUISTICHE ABILITA' INFORMATICHE E RELAZIONALI		
1S	Altre attività	2	TIROCINI		
	Tirocinio professionale	6	TIROCINI		
3	Laboratorio di guida al tirocinio (4 CFU) Tirocinio (18 CFU)	22	TIROCINI		

Totale 300